



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ORDINANZA DEL SINDACO SETTORE 5 - PROGRAMMI COMPLESSI Servizio SUAP - Promozione Commercio, Attività Produttive e Occupazione Suolo

N.518 DEL 07/08/2025

**OGGETTO:PS-13-25 MISURE DI SICUREZZA IN MATERIA DI VENDITA E
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI CHE POSSANO
RISULTARE DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ – ASCOLI SUMMER FESTIVAL
2025 – 11 E 12 AGOSTO 2025**

IL SINDACO

PREMESSO che nel programma degli eventi e delle manifestazioni dell'Amministrazione comunale, si svolgerà presso l'impianto sportivo Squarcia nei giorni 11 e 12 agosto 2025 la manifestazione di pubblico spettacolo "Ascoli Summer Festival 2025";

PRESO ATTO, ai fini della realizzazione della manifestazione di cui trattasi, delle indicazioni e prescrizioni in tema di sicurezza e pubblica incolumità, come espresse nel verbale della Conferenza dei Servizi, indetta dal Servizio Eventi, Cultura, Turismo, Quintana e Teatri, tenutasi in data 30/07/2025 prot. n. 70837 del 07/08/2025 e della nota prot. n. 70985 del 07/08/2025, con specifico riferimento alle seguenti esigenze:

1. in considerazione della notevole presenza di pubblico sia nell'impianto sportivo che presumibilmente delle adiacenze e delle conseguenti possibili criticità dovute al consumo di bevande alcoliche, il divieto di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande in contenitori pericolosi per la pubblica incolumità, quali, ad esempio, vetro plastica e lattine. La vendita e la miscita potrà essere effettuata solo in contenitori non pericolosi, quali carta e contenitori compostabili;
2. in considerazione delle necessarie misure di security e safety nonché delle criticità emerse in manifestazioni di simili fattispecie si ravvisa l'esigenza che all'interno dell'impianto sportivo "Squarcia" sia proibito l'ingresso, il consumo, *la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di gradazione superiore a 5 gradi*. E' inoltre necessario disporre il divieto di introdurre nell'impianto contenitori e oggetti pericolosi per la pubblica incolumità di qualsiasi tipo, compresi quelli per bevande e alimenti;
3. tali divieti dovranno decorrere da tre ore prima dell'inizio della manifestazione e fino a due ore dopo il termine della stessa e, comunque, fino a cessata esigenza;

VALUTATO indispensabile che lo svolgimento della manifestazione di cui trattasi, da un lato non limiti le normali abitudini delle famiglie e dei cittadini e, dall'altro, contemperi le esigenze delle attività economiche e commerciali;

ATTESO che con l'Ordinanza Sindacale n. 796 del 17/12/2024 sono state disposte le misure di sicurezza in materia di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, vietando l'utilizzo e la vendita di alimenti e bevande in contenitori pericolosi, su tutto il territorio comunale e che, tale ordinanza, è vigente fino alle ore 24:00 del 31/12/2025;

RICHIAMATI:

- l'art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come modificato ed integrato dall'articolo 8 comma 1, lettera a) del Decreto Legge n.14/2017 nella parte in cui dispone che *"il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità del riposo dei residenti in determinate aree della città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento dei specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"*.
- l'art. 3, comma 2, del suddetto D. Lgs. n. 267/2000, che indica il Comune quale Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e considerato che lo stesso può adottare provvedimenti non solo a tutela della salute pubblica, ma anche più in generale del benessere individuale e collettivo della popolazione locale;

RITENUTO per le argomentazioni sopra esposte, ad integrazione della predetta Ordinanza Sindacale n. 796 del 17/12/2024, di dover procedere all'adozione di un provvedimento quale misura di salvaguardia per la tranquillità e il riposo, nonché, a tutela della sicurezza dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità, per lo svolgimento della manifestazione di cui trattasi;

VALUTATA la rilevanza pubblica dell'interesse ad una ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici della città in occasione dell'evento di cui in oggetto e quindi l'opportunità di intervenire con sanzioni efficaci e commisurate alla gravità dei comportamenti;

VISTI:

- la Legge Regionale 05 agosto 2021, n. 22 *Disciplina dell'attività commerciale nella Regione Marche*;
- il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*.
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*,
- l'articolo 7-bis *Sanzioni Amministrative* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

ORDINA

ad integrazione dell'Ordinanza Sindacale n. 796 del 17/12/2024, in concomitanza dello svolgimento della manifestazione **"Ascoli Summer Festival 2025"** che si terrà nei giorni **11 e 12 agosto 2025** presso l'impianto sportivo Squarcia:

1. Il divieto di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori pericolosi per la pubblica incolumità, quali, ad esempio, vetro plastica e lattine. La vendita e la miscita potrà essere effettuata solo in contenitori non pericolosi, quali carta e contenitori compostabili, sia all'interno dell'impianto sportivo Squarcia che in tutta l'area circostante, ai sensi ed integrazione dell'Ordinanza

Sindacale n. 796 del 17/12/2024;

2. all'interno dell'impianto sportivo Squarcia, in aggiunta al divieto di cui al punto 1.) il divieto di ingresso, di consumo, di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche di gradazione superiore a 5 gradi;
3. tali divieti dovranno decorrere da tre ore prima dell'inizio della manifestazione e fino a due ore dopo il termine della stessa e comunque fino a cessata esigenza;

E' altresì previsto, anche per tutte le attività indicate nella predetta Ordinanza Sindacale n. 796 del 17/12/2024:

- a. l'obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri ed altro, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
- b. l'obbligo, prima della chiusura serale dell'attività, di effettuare un'accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) delle aree autorizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per il conferimento dei rifiuti secondo la raccolta differenziata;
- c. di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono da bere nonostante i divieti;
- d. di evitare assembramenti all'esterno e nelle immediate vicinanze;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa:

- alla società Abaco Spa incaricata dell'esecuzione della stessa;
- Al Servizio Quintana, Eventi;
- al Servizio SUAP;
- al Servizio URP per le attività di informazione e comunicazione;
- al Questore di Ascoli Piceno;
- al Prefetto di Ascoli Piceno;
- al Comando di Polizia Locale

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche ovvero ricorso al capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n.1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

IL SINDACO
Marco Fioravanti

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)